## REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2012 DEL CONSIGLIO

## del 3 dicembre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regola-(1)mento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»).
- Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato («nuovo protocollo») è stato siglato il 26 luglio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca.
- Il 18 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione (3) 2012/827/UE (2) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- È opportuno definire il criterio di ripartizione delle pos-(4)sibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all'Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno

pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

Il protocollo attuale è giunto a scadenza il 31 luglio 2012. È opportuno che il nuovo protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e che pertanto il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- Le possibilità di pesca previste dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni («protocollo») prendono in considerazione le catture effettive tra il 2008 e il 2012 e sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
- a) Categoria 1 Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi (numero massimo di unità:

4 150 tonnellate Spagna 600 tonnellate Italia Portogallo 250 tonnellate

b) Categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello (numero massimo di unità: 11)

4 000 tonnellate Spagna

c) Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino (numero massimo di unità: 9)

2 500 tonnellate Spagna

d) Categoria 4 — Pescherecci adibiti alla pesca dei granchi

200 tonnellate

e) Categoria 5 — tonniere con reti a circuizione

Spagna 17 licenze Francia 5 licenze

f) Categoria 6 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna 18 licenze 4 licenze Francia



<sup>(1)</sup> GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.